

**COMUNE DI FIGLINE VALDARNO**

Provincia di Firenze

**Assessorato all'Ambiente**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 143 DEL 23.11.2006**

# INDICE

## **TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1. Campo di applicazione
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Limiti da rispettare

## **TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE**

- Art. 4. Definizioni
- Art. 5. Soggetti Interessati
- Art. 6. Attività rumorose
- Art. 7. Contenuti del documento di valutazione di impatto acustico

## **TITOLO III. EDIFICI E ATTIVITA' ACUSTICAMENTE SENSIBILI**

- Art. 8. Definizioni
- Art. 9. Soggetti Interessati
- Art. 10. Contenuti del documento di valutazione di clima acustico

## **TITOLO IV. ATTIVITA' RUMOROSE DI CARATTERE TEMPORANEO**

- Art. 11. Definizioni
- Art. 12. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività di carattere Temporaneo, rumorose temporanee, nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, attività rumorose di carattere temporaneo al di fuori delle aree destinate dal PCCA

## **TITOLO V. CANTIERI EDILI STRADALI E ASSIMILABILI**

- Art. 13. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività di carattere temporaneo
- Art. 14. Impianti ed attrezzature
- Art. 15. Emergenze
- Art. 16. Grandi opere
- Art. 17. Appalti annuali per manutenzione strade e dei sottoservizi
- Art. 18. Macchine da giardino e macchine agricole
- Art. 19. Allarmi acustici
- Art. 20. Altre attività

## **TITOLO VI. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA**

- Art. 21. Criteri generali, il comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 e suoi decreti attuativi qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità
- Art. 22. Tipi di deroga
- Art. 23. Deroga semplificata
- Art. 24. Deroga completa
- Art. 25. Piani Aziendali di Risanamento Acustico

## **TITOLO VI. CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 26. Controlli
- Art. 27. Sanzioni
- Art. 28. Sospensione delle attività
- Art. 29. Istanze e segnalazioni di disturbo
- Art. 30. Allegati
- Art. 31. Entrata in vigore
- Art. 32. Validazione

**ALLEGATI**

- ALLEGATO N.1
- ALLEGATO N. 2
- ALLEGATO N. 3
- ALLEGATO N. 4
- ALLEGATO N. 5
- ALLEGATO N. 6
- ALLEGATO N. 7
- ALLEGATO N. 8
- ALLEGATO N. 9
- ALLEGATO N. 10
- ALLEGATO N. 11
- ALLEGATO N. 12

## TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1. Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 e delle L.R. 89/98 e L.R.67/04.

### Art. 2. Definizioni

Riprendendo le definizioni contenute nella L.447/95 e nei suoi decreti attuativi, si intende per:

a) **inquinamento acustico**: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) **ambiente abitativo**: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 Agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c) **sorgenti sonore fisse**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) **sorgenti sonore mobili**: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

e) **valori limite di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f) **valori limite di immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g) **valori di attenzione**: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

h) **valori di qualità**: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

### Art. 3. Limiti da rispettare

Per quanto riguarda i livelli limite da rispettare, si fa riferimento al Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) nel quale il territorio comunale è stato suddiviso in zone omogenee a cui sono assegnati i valori limite di emissione, di immissione e di qualità previsti dal D.P.C.M. 14.11.97 e riportati nelle tabelle 1.B., 1C., 1D.

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

	<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Tempo di riferimento diurno 06.00-22.00</b>	<b>Tempo di riferimento notturno 22.00-06.00</b>
<b>I</b>	Aree particolarmente protette	45	35
<b>II</b>	Aree prevalentemente residenziali	50	40
<b>III</b>	Aree di tipo misto	55	45
<b>IV</b>	Aree di intensa attività umana	60	50
<b>V</b>	Aree prevalentemente industriali	65	55
<b>VI</b>	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3)

	<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Tempo di riferimento diurno 06.00-22.00</b>	<b>Tempo di riferimento notturno 22.00-06.00</b>
<b>I</b>	Aree particolarmente protette	50	40
<b>II</b>	Aree prevalentemente residenziali	55	45
<b>III</b>	Aree di tipo misto	60	50
<b>IV</b>	Aree di intensa attività umana	65	55
<b>V</b>	Aree prevalentemente industriali	67	57
<b>VI</b>	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB (A) (art.7)

	<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Tempo di riferimento diurno 06.00-22.00</b>	<b>Tempo di riferimento notturno 22.00-06.00</b>
<b>I</b>	Aree particolarmente protette	47	37
<b>II</b>	Aree prevalentemente residenziali	52	42
<b>III</b>	Aree di tipo misto	57	47
<b>IV</b>	Aree di intensa attività umana	62	52
<b>V</b>	Aree prevalentemente industriali	67	57
<b>VI</b>	Aree esclusivamente industriali	70	70

Oltre a questi valori limite assoluti (relativi ai periodi di riferimento diurno e notturno) sono da considerare i livelli di immissione differenziali.

Il livello differenziale è la differenza tra il livello ambientale (misurato in presenza di attività della sorgente in esame) e il livello residuo (misurato in assenza di attività della sorgente in esame).

I limiti massimi per i livelli differenziali sono riportati nella successiva tabella 1.

Sono applicabili se il livello ambientale supera i 25 dB(A) a finestre chiuse e 40 dB(A) a finestre aperte nel periodo notturno e, analogamente, se il livello ambientale supera i 35 dB(A) a finestre chiuse e 50 dB(A) a finestre aperte nel periodo diurno.

Tabella 1. Limiti massimi dei livelli differenziali - Leq in dB (A)

<b>Limiti massimi dei livelli differenziali</b>	<b>dB(A)</b>
periodo diurno (dalle 6.00 alle 22.00)	5 dB(A)
periodo notturno (dalle 22.00 alle 6.00)	3 dB(A)

## **TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE**

### **Art. 4. Definizioni**

Le attività rumorose di carattere permanente, qui regolamentate, sono quelle attività di carattere aziendale e produttivo, ivi comprese le attività commerciali, ricreative e simili, con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, ubicate stabilmente e che si svolgono con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi.

Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee ma ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni per anno.

Possono essere considerate attività non rumorose solo quelle che non comprendono alcuna delle seguenti sorgenti significative di rumore:

1. condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività;
2. gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura;
3. estrattori di aria;
4. impianto di diffusione sonora;
5. gruppi elettrogeni;
6. altre apparecchiature rumorose legate all'attività.

### **Art. 5. Soggetti Interessati**

Coloro che intendono:

- avviare o ampliare una nuova attività rumorosa;
- modificare le caratteristiche di esercizio dell'attività rumorosa;
- trasferire la propria attività rumorosa in altra sede;

e in tutte le altre casistiche previste nei vari procedimenti che riguardano attività rumorose sono tenuti a presentare, unitamente alla DIA commerciale e alle altre richieste di autorizzazione, l'opportuno modello sulla prevenzione dell'inquinamento acustico, secondo lo schema riportato in allegato al presente regolamento.

La mancata presentazione del modello sulla prevenzione dell'inquinamento acustico comporterà l'inefficacia della DIA commerciale e l'interruzione dell'iter approvativo, o il rigetto delle altre istanze autorizzative.

In tutti i casi sopra elencati è necessario allegare al modello sulla prevenzione dell'inquinamento acustico il documento di valutazione di impatto acustico, redatto secondo le specifiche contenute nella DGR n. 788/99 riportate nei due articoli seguenti.

### **Art. 6. Attività rumorose**

I titolari delle attività o dei progetti delle opere di seguito elencate devono produrre una documentazione di impatto acustico ogni qualvolta sia prevista la realizzazione, la modifica o potenziamento delle attività e delle opere stesse (art. 8, comma 2 e comma 4 della L. 447/95).

Le opere per le quali è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico sono:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La LR 89/98, prevede inoltre che debba essere presentata apposita documentazione di impatto acustico ogni volta che sia imposta dalle esigenze di tutela ambientale.

Sono pertanto da considerare come attività rumorose quelle che comprendono sorgenti di rumore significative quali macchinari, impianti tecnologici o elettroacustici, attività antropiche di particolare rilevanza.

#### **Art. 7. Contenuti del documento di valutazione di impatto acustico**

La documentazione di cui all'art.12 comma 2 della L.R. 1 dicembre 1998 n. 89 dovrà contenere tutti gli elementi che, per lo specifico progetto, consentano di:

- a) individuare i limiti massimi di emissione e di immissione a cui è soggetto;
- b) desumere il rispetto di tali limiti;
- c) valutare l'eventuale significativo peggioramento del rumore ambientale locale, al fine del mantenimento o del conseguimento dei valori di qualità.

Qualora si preveda un superamento dei limiti di emissione o di immissione, la documentazione dovrà indicare le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Per la redazione della valutazione e l'esecuzione delle eventuali misurazioni si dovrà far riferimento ai criteri di buona tecnica, previsti per la descrizione dei livelli sonori nell'ambiente dalla norma UNI 9884.

La documentazione di impatto acustico di cui sopra, resa con le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà essere sottoscritta anche da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L. n. 447/95.

Per il conseguimento dei principi generali di cui sopra, la documentazione di impatto acustico dovrà contenere:

1. la descrizione della classificazione acustica del territorio su cui si localizza l'attività o l'impianto oggetto di valutazione, nonché delle aree comunque interessate significativamente dalla sua rumorosità;

2. una planimetria fedele alla situazione attuale delle zone di potenziale influenza della sorgente, e comunque l'individuazione delle abitazioni più vicine e di quelle potenzialmente più disturbate;

3. una descrizione delle principali sorgenti di emissione sonora che ne individui: la localizzazione, le connessioni strutturali col resto dell'edificio, le diverse modalità ed orari di funzionamento, i livelli sonori prodotti nelle zone di potenziale influenza ovvero l'irrelevanza delle loro immissioni sonore rispetto ai limiti;

4. il confronto tra le emissioni dell'impianto od attività e gli eventuali limiti di emissione previsti.

### **TITOLO III. EDIFICI E ATTIVITA' ACUSTICAMENTE SENSIBILI**

#### **Art. 8. Definizioni**

Gli edifici e le attività acusticamente sensibili, qui regolamentate, sono quelli di seguito elencati (art. 8, comma 2 e comma 4 della L. 447/95):

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle attività rumorose.

I soggetti che intendano richiedere atti abilitanti espressi (Permesso di Costruire) o che presentino Denunce di Inizio Attività, devono produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate dalla realizzazione di queste tipologie di insediamento.

## **Art. 9. Soggetti Interessati**

Coloro che intendono:

- realizzare un edificio potenziale ricettore sensibile di rumore;
- intraprendere un'attività acusticamente sensibile;

e in tutte le altre casistiche previste nei vari procedimenti che riguardano edifici e/o attività acusticamente sensibili sono tenuti a presentare, unitamente alla DIA e alle altre richieste di autorizzazione, l'opportuno modello sulla prevenzione dell'inquinamento acustico, riportato in allegato al presente regolamento.

La mancata presentazione del modello sulla prevenzione dell'inquinamento acustico comporterà l'inefficacia della DIA e l'interruzione dell'iter approvativi, o il rigetto delle altre istanze autorizzative.

In tutti i casi sopra elencati è necessario allegare al modello sulla prevenzione dell'inquinamento acustico il documento di valutazione del clima acustico, redatto secondo le specifiche contenute nella DGR n.788/99 riportate nei due articoli seguenti.

## **Art. 10. Contenuti del documento di valutazione di clima acustico**

La relazione (ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. n. 89/98) deve contenere tutti gli elementi che per la specifica tipologia di insediamento consentano di:

- a) valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante, per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità;
- b) individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.

Per la redazione della valutazione e l'esecuzione delle misurazioni si dovrà far riferimento ai criteri di buona tecnica, previsti per la descrizione dei livelli sonori nell'ambiente dalla norma UNI 9884.

La documentazione di valutazione di cui sopra, resa secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà essere sottoscritta anche da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L. n. 447/95.

Per il conseguimento dei principi generali di cui sopra, la valutazione previsionale di clima acustico dovrà contenere:

1. una planimetria fedele alla situazione attuale dell'area dove si localizza il progetto, che consenta di individuare le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico dell'area;
2. la misurazione del clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera;
3. la descrizione della classificazione acustica del territorio dove si realizzerà il nuovo insediamento;
4. un'analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate e sulla programmazione acustica verso i recettori, inclusi gli effetti di schermo, riflessione e simili introdotti dalla realizzazione dell'insediamento stesso;
5. l'individuazione delle modificazioni dei percorsi e dei flussi di traffico prodotte a regime dall'insediamento previsto;
6. nel caso di edifici, la descrizione delle prestazioni di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e conformità delle stesse ai disposti del D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
7. nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti, un'analisi dei possibili interventi che consentirebbero di ricondurre i livelli sonori entro i limiti previsti, o di ridurre l'entità del superamento, ed una stima dei costi necessari alla loro realizzazione sulla base dei quali elementi il Sindaco eserciterà il potere discrezionale previsto dalla normativa vigente.

Per le opere pubbliche o comunque sottoposte alla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la relazione previsionale di clima acustico di cui sopra dovrà essere presentata in due fasi distinte:

- la prima sarà effettuata in sede di progettazione preliminare e dovrà contenere l'indicazione dell'ubicazione, dell'orientamento dell'opera, della sua altezza da terra, della sua compatibilità acustica con l'area circostante;
- la seconda sarà effettuata in sede di progettazione definitiva e dovrà contenere una valutazione acustica previsionale di dettaglio, che prenda in considerazione gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui ricettori preesistenti, con le prescrizioni dell'isolamento acustico di facciata e il progetto di dettaglio di tutte mitigazioni volte a limitare il rumore, che diventano parte integrante degli elaborati progettuali.

## TITOLO IV. ATTIVITA' RUMOROSE DI CARATTERE TEMPORANEO

### Art. 11. Definizioni

Le attività rumorose di carattere temporaneo, qui regolamentate, sono attività limitate nel tempo quali manifestazioni, sagre e feste all'aperto, spettacoli e cantieri, che possono essere autorizzate anche in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 con le modalità previste dal presente regolamento.

Sono considerate temporanee le attività che si svolgono in periodi di tempo limitati e/o legate ad ubicazioni variabili.

Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili, sono considerate temporanee le attività ripetitive che non hanno una durata complessiva superiore a 30 giorni l'anno.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 215/99 in merito ai requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.

### Art. 12. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività di carattere temporaneo

Il presente articolo definisce le modalità di richiesta delle autorizzazioni per le attività di carattere temporaneo nelle aree destinate dal PCCA a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto e nelle aree al di fuori di queste.

Attività rumorose temporanee, nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

Per le attività che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, individuate dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, valgono i limiti indicati nella tabella sottostante:

Limiti	Durata dell'attività
Esternamente all'area destinata: coincidono con i limiti di zona in prossimità dei ricettori sensibili presenti (escluso il differenziale)	Qualunque periodo
Internamente all'area: 70 dB(A) nel periodo diurno e 60 dB(A) nel periodo notturno, dalle ore 22.00 alle 24.00, dopodiché ritornano in vigore i limiti stabiliti dal PCCA a quell'area	Qualunque periodo

La documentazione da presentare alla U.O. Commercio e Attività Produttive comunale per richiedere l'autorizzazione sarà la seguente:

- modello allegato al presente regolamento (allegato n. 4);

- relazione, redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98, che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata, e che contenga un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

La documentazione dovrà essere presentata in duplice copia: una copia sarà conservata presso la U.O. Commercio e Attività Produttive ed una copia sarà restituita al richiedente, che dovrà conservarla nel luogo dove si svolge l'attività.

Lo svolgimento di dette attività non deve comunque produrre il superamento dei limiti di zona all'esterno di esse.

Ove se ne preveda il superamento sarà necessario richiedere la deroga fino ai livelli attesi, calcolati mediante simulazioni da modelli matematici, presentando la documentazione elencata all'art. 23.

**Attività rumorose di carattere temporaneo al di fuori delle aree destinate dal PCCA**

Per le attività che si svolgono al di fuori delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, valgono i limiti indicati nella tabella sottostante:

Limiti	Durata dell'attività
Coincidono con i limiti di zona in prossimità dei ricettori sensibili presenti (escluso il differenziale)	30 giorni complessivi

La documentazione da presentare alla U.O. Commercio e Attività Produttive comunale, per richiedere l'autorizzazione sarà la seguente:

- modello allegato al presente regolamento (allegato n. 5);
- relazione, redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98, che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata e che contenga un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

La documentazione dovrà essere presentata in duplice copia: una copia sarà conservata presso la U.O. Commercio e Attività Produttive ed una copia sarà restituita al richiedente, che dovrà conservarla nel luogo dove si svolge l'attività.

Per spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, che superino i limiti di zona, occorre presentare richiesta di autorizzazione in deroga semplificata, ai sensi del punto 3.2.3 delle Linee Guida della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00).

Il richiedente l'autorizzazione in deroga semplificata dovrà presentare almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, U.O. Commercio e Attività Produttive comunale, la documentazione descritta nell'art. 23.

Nel caso in cui le attività di carattere temporaneo si svolgano in aree di classe I e II secondo il PCCA o in prossimità di ricettori sensibili, e quindi non posseggano i requisiti per una deroga semplificata ai sensi del punto 3.3 delle Linee Guida della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00), i richiedenti l'autorizzazione dovranno presentare la richiesta di deroga completa, almeno 45 giorni prima l'inizio dell'attività, così come descritto nell'art. 24.

## TITOLO V. CANTIERI EDILI STRADALI E ASSIMILABILI

### Art. 13. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività di carattere temporaneo

Il presente titolo definisce le modalità di richiesta delle autorizzazioni per i cantieri edili stradali e assimilabili.

Per i cantieri edili stradali e assimilabili, valgono i limiti indicati nella tabella sottostante:

Limiti	Durata dell'attività	Giorni	Orario dell'attività
All'esterno: coincidono con i limiti di zona in prossimità dei ricettori sensibili presenti (escluso il differenziale)	Fino a 180 giorni	Dal lunedì al venerdì	Dalle 8.00 alle 19.00

Qualora si ritenga che l'attività da svolgere rispetti i limiti di immissioni rumorose previste dal presente regolamento la documentazione da presentare al Servizio Tecnico comunale per richiedere l'autorizzazione a procedere consiste in una autodichiarazione del titolare dell'azienda che garantisca il rispetto degli stessi e l'impiego di mezzi ed attrezzature in regola con le normative vigenti in materia di inquinamento acustico.

Qualora si ritenga che l'attività da svolgere possa non rispettare i limiti di immissioni rumorose previste dal presente regolamento la documentazione da presentare al Servizio Tecnico comunale per richiedere l'autorizzazione sarà la seguente:

- modello allegato al presente regolamento (allegato n. 9);
- relazione, redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98, che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata e che contenga un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

La documentazione dovrà essere presentata in duplice copia: una copia sarà conservata presso la competente U.O. del Servizio Tecnico comunale ed una copia sarà restituita al richiedente, che dovrà conservarla nel luogo dove si svolge l'attività.

Sono autorizzate a lavorare in deroga al presente articolo le macchine di proprietà dell'Amministrazione Comunale e delle ditte private operanti per conto dell'Amministrazione Comunale.

### Art. 14. Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocati in modo tale da limitare al massimo la rumorosità nell'ambiente circostante.

Nella disposizione delle attrezzature di cantiere si dovrà tenere conto dell'aspetto rumore e quindi prediligere la sistemazione meno impattante dal punto di vista acustico per i ricettori vicini.

Per le attrezzature non contemplate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art.16. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

## **Art. 15. Emergenze**

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, interventi inderogabili su sistemi viari ecc.), e comunque in tutte le situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e/o di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga sia per gli orari ed i limiti massimi di rumorosità che per gli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Si considerano assimilate alle emergenze sopra descritte anche gli interventi effettuati da privati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas), e comunque in tutte le situazioni di pericolo per l'incolumità dei residenti e/o di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio.

## **Art. 16. Grandi opere**

Ai fini del presente articolo vengono individuate come grandi opere tutti quegli interventi infrastrutturali, edilizi e urbanistici, realizzati ai sensi del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche e integrazioni, che si caratterizzano come di interesse cittadino o che comunque per la loro complessità richiedano un'articolazione particolare delle autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità.

Nei bandi di gara per l'appalto delle opere realizzate a i sensi del D.Lgs. 163/06 dovrà essere inserito l'obbligo per le imprese aggiudicatrici di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore, ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento.

Le autorizzazioni in deroga per le grandi opere saranno rilasciate dall'Ente competente, previo parere di competenza previsto dalla normativa.

Qualora tale Ente fosse individuato nel Comune, le autorizzazioni saranno strutturate in due parti distinte:

1° parte: una autorizzazione generale che avrà valore per tutta la durata dei lavori, per ottenere la quale il soggetto appaltante dovrà presentare una domanda contenente:

- una relazione generale descrittiva dell'attività, redatta da tecnico competente in acustica, con i valori limite da conseguire anche presso i recettori potenzialmente più disturbati, da individuare con apposita planimetria;
- una procedura di accettazione redatta dalla direzione del cantiere dei macchinari che vi operano, che sostituisce l'elenco previsto dalla D.C.R. 77/00 e contenente:
  - le caratteristiche delle macchine che possono essere accettate nel cantiere;
  - il nominativo del responsabile di cantiere;
  - le modalità con cui viene accertata l'idoneità dei macchinari;
  - le modalità di registrazione delle macchine accettate e della apposizione di contrassegno identificativo;
  - l'individuazione dei percorsi di accesso al cantiere.

2° parte: una autorizzazione di dettaglio per ogni fase della lavorazione, per ottenere la quale il soggetto appaltante dell'esecuzione dei lavori deve presentare la documentazione prevista dalla D.C.R. 77/00, con l'eccezione di quanto già prodotto nella parte generale.

## **Art. 17. Appalti annuali per manutenzione strade e dei sottoservizi**

Per quanto riguarda gli appalti annuali che gli uffici comunali o altri Enti o Aziende titolari di servizi pubblici affidano per la manutenzione delle strade e/o dei sottoservizi, sarà cura degli uffici e delle Aziende stesse inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese appaltanti di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore, ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, ove ne ricorrano le condizioni.

Le ditte risultanti aggiudicatrici dei lavori dovranno presentare alla competente U.O. del Servizio Tecnico comunale una richiesta di autorizzazione in deroga di carattere generale, che avrà valore per tutta la durata dell'appalto e contenente:

1. i valori limite da conseguire;
2. dichiarazione che i macchinari presenti in cantiere e utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, in vigore da più di tre anni al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Qualora per singoli interventi programmati e quindi non effettuati in condizione di emergenza così come definita nell'art. 15 del presente regolamento, si preveda di superare i limiti stabiliti nell'autorizzazione in deroga di carattere generale, le ditte risultate aggiudicatrici degli appalti oggetto del presente articolo dovranno presentare alla competente U.O. del Servizio Tecnico comunale la documentazione prevista dalla D.C.R. 77/00, per ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumore con l'eccezione di quanto già prodotto per la deroga di carattere generale.

#### **Art. 18. Macchine da giardino e macchine agricole**

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00. Il sabato e i giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 8.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi.

Sono autorizzate a lavorare in deroga al presente articolo le macchine di proprietà dell'Amministrazione Comunale e delle ditte private operanti per conto dell'Amministrazione Comunale.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale, in vigore da più di tre anni.

#### **Art. 19. Allarmi acustici**

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme fisso non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la loro durata non può superare i 5 minuti totali di attivazione per non più di 30 secondi per la singola emissione (comprensivi della pausa tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento), sia nel periodo di riferimento diurno che notturno.

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme mobile si applicano i limiti previsti dall'apposita normativa nazionale.

#### **Art. 20. Altre attività**

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, comunque svolte a fini privati, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio e traslochi, potrà essere effettuato nei seguenti orari:

- dalle ore 8 alle ore 21 – dal lunedì al sabato, per tutti i periodi dell'anno;
- dalle ore 10 alle ore 21 – la domenica e i festivi, per tutti i periodi dell'anno.

## TITOLO VI. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

### Art. 21. Criteri generali

Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 e suoi decreti attuativi qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

Presso la competente U.O. Commercio e Attività Produttive, è tenuto il registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale, previsto dalla D.C.R. 77/00.

Il parametro di misura e di riferimento delle rilevazioni fonometriche è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti (30 minuti per i cantieri stradali) e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.

### Art. 22. Tipi di deroga

Le deroghe possono essere di due tipi:

- deroga semplificata;
- deroga completa.

### Art. 23. Deroga semplificata

Le autorizzazioni in deroga semplificata, ai limiti di rumorosità definiti dalla L. 447/95 e dai suoi decreti attuativi, per quelle attività che abbiano i requisiti per una deroga di tipo di semplificato ai sensi del punto 3.3 delle Linee Guide della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00), sono rilasciate dalla competente U.O. Commercio e Attività Produttive comunale, previa domanda da presentarsi nei termini e con le modalità di seguito indicate.

Le richieste di autorizzazione in deroga semplificate e la relativa documentazione, dovranno essere presentate alla U.O. Commercio e Attività Produttive comunale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il termine di 15 giorni di cui al comma precedente costituisce scadenza per la conclusione del procedimento da parte dell'Amministrazione Comunale, fatta salva l'interruzione dello stesso ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

#### Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate dal PCCA

All'interno delle aree indicate dal PCCA, ove sia previsto il superamento dei limiti stabiliti, vengono rilasciate deroghe fino ai livelli attesi, calcolati mediante simulazioni da modelli matematici e comunque non superiori a 60 dB(A) nel periodo di riferimento notturno dalle ore 22.00 alle ore 02.00, orario oltre il quale ritornano in vigore i limiti stabiliti dal presente regolamento.

La documentazione da presentare alla U.O. Commercio e Attività Produttive comunale per richiedere l'autorizzazione sarà la seguente:

- modello allegato al presente regolamento;
- relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

L'orario di svolgimento delle attività dovrà essere specificato all'interno della richiesta di deroga, e la valutazione previsionale dell'impatto acustico dovrà considerare tale orario con riferimento al periodo di tempo più penalizzante per i ricettori eventualmente impattati.

La richiesta di deroga relativa ai ricettori situati in prossimità delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, dovrà fare riferimento anche al criterio differenziale.

### Attività temporanee e manifestazioni al di fuori delle aree destinate dal PCCA

Al di fuori delle aree indicate dal PCCA, ove sia previsto il superamento dei limiti di zona vengono rilasciate deroghe fino ai livelli attesi, calcolati mediante simulazioni da modelli matematici e comunque non superiori a 70 dB(A) nel periodo di riferimento diurno ossia

- dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e non superiori a 60 dB(A) nel periodo di riferimento notturno;
- dalle ore 22.00 fino alle ore 24.00, orario oltre il quale ritornano in vigore i limiti della classe acustica di appartenenza.

I limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini.

La richiesta di deroga dovrà fare riferimento anche al criterio differenziale.

L'orario di svolgimento delle attività dovrà essere specificato all'interno della richiesta di deroga, e la valutazione previsionale dell'impatto acustico dovrà considerare tale orario con riferimento al periodo di tempo più penalizzante per i ricettori eventualmente impattati.

Qualora vi fossero particolari esigenze locali (quali, ad esempio, le manifestazioni nei centri storici dei paesi legate a tradizioni storico-culturali), si potranno prevedere deroghe alla durata complessiva dell'attività rumorosa, nel rispetto di quanto finora autorizzato dal Comune.

Le deroghe semplificate per manifestazioni temporanee al di fuori delle aree indicate dal PCCA verranno rilasciate previa presentazione della documentazione sotto descritta:

- modello allegato al presente regolamento;
- relazione contenente un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione.

### Cantieri edili, stradali e assimilabili

Le deroghe semplificate saranno rilasciate per cantieri edili, stradali o assimilabili che rispettino le condizioni di cui al punto 3.2 delle Linee Guida della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00), ovvero in aree di classe III, IV, V non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura, con orario dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì e per una durata complessiva comunque inferiore ai 180 giorni.

I limiti massimi consentiti saranno di 70 dB(A), 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne; nel caso di cantieri stradali il tempo di misura del livello equivalente di pressione sonora sarà esteso a 30 minuti consecutivi.

La documentazione da presentare sarà la seguente:

- modello allegato al presente regolamento;
- relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria, vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
- un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92);
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione.

I documenti dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 L.R. 89/98.

### **Art. 24. Deroga completa**

Le autorizzazioni in deroga completa ai limiti di rumorosità definiti dalla L. 447/95 e dai suoi decreti attuativi, per quelle attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo di semplificato ai sensi del punto 3.3 delle Linee Guida della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00), vengono rilasciate dalla competente U.O. Commercio e Attività Produttive comunale previo parere dell'ASL competente.

Le richieste di autorizzazione in deroga devono contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'art.16 LR 89/98 che contenga:

- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (acustica (DM 588/87 , DLgs n. 135/92, DLgs n. 137/92).

La relazione dovrà definire:

- la durata della manifestazione o del cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.

Le domande per ottenere le autorizzazioni in deroga completa, dovranno essere presentate almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività alla competente U.O. Commercio e Attività Produttive comunale, utilizzando l'apposita documentazione allegata al presente regolamento.

Il termine di 45 giorni di cui al comma precedente costituisce scadenza per la conclusione del procedimento da parte dell'Amministrazione Comunale, fatta salva l'interruzione dello stesso ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Sarà facoltà dell'ufficio comunale competente, nell'ambito del procedimento di autorizzazione, richiedere specifici piani di monitoraggio ed eventuali integrazioni alla documentazione prodotta unitamente all'istanza di deroga, a carico dello stesso richiedente l'autorizzazione.

## **Art. 25. Piani Aziendali di Risanamento Acustico**

La mancata presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico con le modalità indicate dall'art. 13 della L.R. 89/98 e dalla D.C.R. 77/00, da parte di imprese che esercitano attività rumorose di carattere permanente entro sei mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A., comporta l'obbligo di adeguamento ai limiti stabiliti dal P.C.C.A. nei termini previsti e l'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi articoli.

## **TITOLO VI. CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 26. Controlli**

Nell'ambito delle procedure per la valutazione della documentazione e per il rilascio del nulla osta acustico, ove previsto, la competente U.O. comunale potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T.

Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza della Polizia Municipale comunale, che potrà avvalersi per l'esercizio di tale funzione dell'A.R.P.A.T., nonché di tecnici competenti incaricati.

A tale proposito:

il Comune effettua prioritariamente i controlli relativi al rumore prodotto da:

- pubblici spettacoli;
- circoli privati;

- pubblici esercizi;
- alberghi;
- attività commerciali.

L'A.R.P.A.T. effettua prioritariamente i controlli relativi al rumore prodotto da:

- attività industriali;
- attività artigianali;
- attività sportive;
- infrastrutture di trasporto.

Il Comune o gli Enti preposti al controllo, effettuati gli accertamenti, provvederanno ad elevare sanzioni (ove dovute).

## **Art. 27. Sanzioni**

1. Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia.

2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli art. 659 e 660 del Codice Penale e quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

3. In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:

a) Chi non ottempera ai provvedimenti motivati da eccezionali ed urgenti necessità di salute pubblica sarà sottoposto ad una sanzione da un minimo di € 200,00 fino ad massimo di € 7.000,00.

b) Chi, durante l'esercizio di attività di tipo permanente (definite al titolo II, art. 4 del presente regolamento), superi il valore limite della classe di appartenenza acustica assegnata dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, sarà sottoposto ad una sanzione proporzionale all'entità del superamento, sia come intensità che come durata, da un minimo di € 100,00 fino ad massimo di € 5.000,00.

c) Chi, svolgendo attività temporanee (definite al Titolo IV, art. 11 del presente regolamento) senza autorizzazione in deroga, superi i limiti di cui al Titolo IV, art. 12 del presente regolamento sarà sottoposto ad una sanzione da un minimo di € 200,00 fino ad massimo di € 2.500,00.

d) Chi, svolgendo attività temporanee (definite al titolo IV, art. 11 del presente regolamento) con autorizzazione in deroga, superi i limiti previsti dalla deroga sarà sottoposto ad una sanzione proporzionale all'entità del superamento secondo la seguente tabella:

e) Le imprese che abbiano omesso di presentare entro il limite previsto dal presente regolamento il Piano di Risanamento saranno sottoposte ad una sanzione pari ad Euro 1.000,00.

f) Le imprese che hanno avviato gli interventi di risanamento acustico, ma che non si sono adeguate ai limiti previsti dal piano comunale di classificazione acustica entro i termini previsti dal presente regolamento saranno sottoposte ad una sanzione pari ad Euro 1.000,00.

## **Art. 28. Sospensione delle attività**

L'autorità competente - A.R.P.A.T. - nel caso in cui verifichi, anche tramite apposite misurazioni, il mancato rispetto dei valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei limiti stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comunicare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, provvederanno a trasmettere il risultato di dette misurazioni alla competente U.O. comunale, che emanerà o proporrà i provvedimenti consequenziali.

In particolare il titolare dell'attività sanzionata verrà diffidato dal proseguire l'attività senza rispettare i limiti di legge e dovrà comunicare alla stessa U.O. comunale competente quali provvedimenti abbia posto in essere per ottenere tale obiettivo.

Qualora a seguito della diffida di cui al comma precedente l'attività continui a superare i valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, o i limiti concessi in deroga ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente regolamento, potrà disporre la sospensione dell'attività

rumorosa (ovvero della sola attività ritenuta causa del superamento) fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

In particolare, la dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto di limiti fissati dalla normativa, dovrà avvenire con la presentazione della documentazione di seguito elencata:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dal titolare dell'attività, secondo il modello prestampato (All. n. 11 al presente regolamento);
- b) valutazione di impatto acustico, se prevista per quel tipo di attività e se non già prodotta in fase di autorizzazione o di D.I.A., redatta da tecnico competente in acustica;
- c) relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.

La sospensione e la successiva riapertura dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio sono di competenza rispettivamente della Polizia Municipale e della U.O. comunale competente. La riapertura potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio dell'attività, allo scopo di tutelare il riposo notturno.

E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili e urgenti.

#### **Art. 29. Istanze e segnalazioni di disturbo**

Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico i cittadini, singoli o associati, possono rivolgersi alla competente U.O. Ambiente (Allegato n. 12 al presente regolamento).

Gli esposti per il controllo dell'inquinamento acustico possono essere rivolti al Comune solo nei casi in cui la fonte disturbante sia attribuibile alla responsabilità di persone giuridiche (attività produttive, commerciali, di servizio, ricreative, ecc.) rinviando i problemi di "vicinato" alla soluzione in sede di contenzioso civile.

Il Comune, una volta acquisite le informazioni necessarie, comunicherà ad ARPAT la richiesta di misurazione e l'eventuale priorità rispetto da eventuali altre richieste già fatte ed ancora inevase.

Al fine di garantire una corretta gestione delle pratiche derivanti dalle segnalazioni dei cittadini, queste saranno trasmesse ad ARPAT solo se corredate dalla necessaria documentazione. In particolare è necessario comunicare:

1. classificazione dell'area in cui sono inseriti gli edifici disturbati e quelli presumibilmente disturbanti, in base al piano di classificazione acustica del territorio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 6 della L. R. 447/95;
2. stralcio planimetrico con l'indicazione dell'area ove è ubicato l'insediamento presumibilmente disturbante e le abitazioni disturbate (qualora il Dipartimento non disponga già di cartografia aggiornata);
3. dati identificativi del soggetto o dell'azienda presumibilmente disturbante (indirizzo, ragione sociale, settore produttivo, legale rappresentante);
4. turni di lavoro e indicazione delle relative pause giornaliere dell'azienda;
5. indicazione dei periodi di chiusura della ditta;
6. periodi ed eventuali orari di maggior disturbo;
7. nominativi e recapiti telefonici dei cittadini maggiormente disturbati, disposti ad ospitare i tecnici ARPAT per l'esecuzione dei rilievi tecnici.

#### **Art. 30. Allegati**

Gli allegati al presente regolamento sono da considerarsi modelli indicativi ed esplicativi per la presentazione della documentazione richiesta e non costituiscono parte integrante al presente atto. La loro modifica è sempre possibile con atto dirigenziale.

### **Art. 31. Entrata in vigore**

Per le attività rumorose preesistenti all'entrata in vigore del Piano di classificazione Acustica, i limiti di emissione e di immissione attribuiti alle singole zone sono vincolanti dalla data di sei mesi dopo l'entrata in vigore del P.C.C.A.

### **Art. 32. Validazione**

Il Consiglio Comunale potrà procedere alla verifica dell'efficacia del presente regolamento, apportando le eventuali modifiche e integrazioni, dopo un periodo di applicazione e sperimentazione di due anni dalla sua entrata in vigore.

**COMUNE DI FIGLINE VALDARNO**

Provincia di Firenze

**Assessorato all'Ambiente**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

ALLEGATI

**ALLEGATI**

**REGOLAMENTO  
DELLE  
ATTIVITA' RUMOROSE**

ALLEGATO N.1.

**MODELLO SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO PER  
ATTIVITA' PERMANENTI NON RUMOROSE**

(DIA, COMUNICAZIONI DI COMMERCIO ED ISTANZE DI ATTI ABILITATIVI ESPRESSI)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 e con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del citato DPR.

Il sottoscritto.....

nato a.....il.....

residente in.....via/piazza .....n.....

in qualità di legale rappresentante dell'impresa/ditta.....

a conoscenza che l'art.76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità

**DICHIARA**

che nello svolgimento dell'attività di.....

ubicata in Via/P.zza .....

**NON VIENE FATTO USO DI:**

- condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività
- gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura
- Estrattori di aria
- impianto di diffusione sonora
- gruppi elettrogeni
- altre apparecchiature rumorose legate all'attività.

Nel caso in cui le apparecchiature suddette vengano installate successivamente alla data di presentazione del presente modello e all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà presentare al Comune la valutazione previsionale d'impatto acustico.

**Data**.....

**Il dichiarante (firma leggibile)**

.....

*ALLEGATO N. 2*

**MODELLO SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO PER  
ATTIVITA' PERMANENTI RUMOROSE**  
(DIA E COMUNICAZIONI DI COMMERCIO ED ISTANZE DI ATTI ABILITATIVI ESPRESSI)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

**resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 e con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del citato DPR.**

Il sottoscritto.....

nato a.....il.....

residente in.....via/piazza .....n.....

in qualità di legale rappresentante dell'impresa/ditta.....

a conoscenza che l'art.76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità

**DICHIARA**

che nello svolgimento dell'attività di.....

ubicata in Via/P.zza .....

**VIENE FATTO USO DI APPARECCHIATURE RUMOROSE LEGATE ALL'ATTIVITA'**

ed allega in duplice copia valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6 Legge 447/95.

**Data**.....

**Il dichiarante (firma leggibile)**

.....

*ALLEGATO N. 3.*

**MODELLO SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO PER LE  
ATTIVITA' ACUSTICAMENTE SENSIBILI PERMANENTI**

(DIA, COMUNICAZIONI DI COMMERCIO ED ISTANZE DI ATTI ABILITATIVI ESPRESSI)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

**resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art.47 del  
DPR 445/2000 e con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del citato DPR.**

Il sottoscritto.....

nato a.....il.....

residente in.....via/piazza .....n.....

In qualità di legale rappresentante dell'impresa/ditta.....

a conoscenza che l'art.76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di  
dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio  
eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità

**DICHIARA**

che nella progettazione e realizzazione dell'edificio/attività.....

ubicata in Via/P.zza .....

**SONO STATE RISPETTATE LE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DAL RUMORE**

ed allega in duplice copia valutazione previsionale di clima acustico e dei requisiti acustici passivi  
dell' edificio redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6 Legge 447/95.

**Data**.....

**Il dichiarante (firma leggibile)**

.....

ALLEGATO N. 4

**MODELLO SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO PER  
MANIFESTAZIONI ALL'INTERNO DELLE AREE DESTINATE DAL PCCA  
AD ATTIVITA' TEMPORANEE, OVVERO MOBILI, OVVERO ALL'APERTO**  
(DIA, COMUNICAZIONI DI COMMERCIO ED ISTANZE DI ATTI ABILITATIVI ESPRESSI)

AL COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

**U.O. AMBIENTE / U.O. COMMERCIO E  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Il sottoscritto.....

in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare):.....

.....

(nome ente, ditta):.....

sede legale:.....

(via, n. civico, telefono, fax):.....

**COMUNICA**

che nei giorni dal..... al.....

in.....via.....n.....

con i seguenti orari, dalle .....alle .....

e nel rispetto dei limiti di 70 dB(A) nel periodo di riferimento diurno, dalle ore 06.00 alle ore 22.00 e 60 dB(A) nel periodo di riferimento notturno, dalle ore 22.00 alle ore 24.00, (limiti di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più prossimi), si svolgerà la manifestazione.....

ed allega in duplice copia la documentazione indicata all'art. 12 del Regolamento Comunale delle Attività Rumorose, redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art.2 comma 6 Legge 447/95.

**Data**.....

**La/il dichiarante (firma leggibile)**

.....

ALLEGATO N. 5

**MODELLO SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO PER  
MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE DAL PCCA  
AD ATTIVITA' TEMPORANEE, OVVERO MOBILI, OVVERO ALL'APERTO**  
(DIA, COMUNICAZIONI DI COMMERCIO ED ISTANZE DI ATTI ABILITATIVI ESPRESSI)

AL COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

**U.O. AMBIENTE / U.O. COMMERCIO E  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Il sottoscritto.....

in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare):.....

.....  
(nome ente, ditta):.....

sede legale:.....

(via, n. civico, telefono, fax):.....

**COMUNICA**

che nei giorni dal..... al.....

in.....via.....n.....

con i seguenti orari, dalle .....alle .....

e nel rispetto dei limiti di zona assegnati all'area in oggetto dal PCCA, (limiti di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati), si svolgerà la manifestazione .....

ed allega in duplice copia la documentazione indicata all'art. 12 del Regolamento Comunale delle Attività Rumorose, redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6 Legge 447/95.

**Data**.....

**La/il dichiarante (firma leggibile)**

.....

ALLEGATO N. 6

**MODELLO SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO PER  
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI IN AREE III, IV E V,  
NON IN PROSSIMITÀ DI SCUOLE, OSPEDALI E CASE DI CURA, PER  
DURATA INFERIORE AI 20 GIORNI LAVORATIVI**

AL COMUNE DI FIGLINE VALDARNO  
U.O. AMBIENTE / U.O. COMMERCIO E  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Il sottoscritto:.....  
in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare):.....  
(nome ente, ditta):.....  
sede legale:.....  
(via, n. civico, telefono,fax):.....

**COMUNICA**

che nei giorni (esclusi sabato e domenica) dal.....al.....  
in.....via.....n.....  
con i seguenti orari .....

e nel rispetto dei livelli ammissibili dai limiti di zona, misurati in facciata ai recettori più disturbati si  
svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

.....  
.....

ed allega in duplice copia la documentazione indicata all'art. 13 del Regolamento Comunale delle  
Attività Rumorose, redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6 Legge 447/95

**Data**.....

**La/il dichiarante (firma leggibile)**

.....

ALLEGATO N. 7

**RICHIESTA DI DEROGA SEMPLIFICATA PER ATTIVITÀ TEMPORANEE  
ALL'INTERNO DELLE AREE DESTINATE DAL PCCA**

AL COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

**U.O. AMBIENTE / U.O. COMMERCIO E  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Il sottoscritto.....

in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare):.....

(nome ente, ditta):.....

sede legale:.....

(via, n. civico, telefono, fax):.....

**COMUNICA**

che nei giorni dal..... al.....

in.....via.....n.....

con i seguenti orari dalle .....alle .....

e nel rispetto dei limiti di 60 db(A) dalle ore 22.00 alle ore 02.00 come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati, si svolgerà la manifestazione .....

**CHIEDE**

il rilascio di autorizzazione in deroga, allegando a tal fine:

- duplice copia della documentazione indicata all'art. 23 del Regolamento Comunale delle Attività Rumorose, redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6 Legge 447/95

**Data**.....

**La/il dichiarante (firma leggibile)**

.....

*ALLEGATO N. 8*

**RICHIESTA DI DEROGA SEMPLIFICATA PER ATTIVITÀ TEMPORANEE  
AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE DAL PCCA**

AL COMUNE DI FIGLINE VALDARNO  
U.O. AMBIENTE / U.O. COMMERCIO E  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Il sottoscritto.....  
in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare):.....  
(nome ente, ditta):.....  
sede legale:.....  
(via, n. civico, telefono,fax):.....

**COMUNICA**

che nei giorni dal..... al.....  
in.....via.....n.....  
con i seguenti orari dalle .....alle .....  
e nel rispetto dei limiti di 70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00 come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati, si svolgerà la manifestazione .....

**CHIEDE**

il rilascio di autorizzazione in deroga, allegando a tal fine:

- duplice copia della documentazione indicata all'art. 23 del Regolamento Comunale delle Attività Rumorose, redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art.2 comma 6 Legge 447/95

**Data**.....

**La/il dichiarante (firma leggibile)**

.....

*ALLEGATO N. 9*

**RICHIESTA DI DEROGA SEMPLIFICATA PER CANTIERI EDILI, STRADALI ED  
ASSIMILABILI IN AREE III, IV E V,  
NON IN PROSSIMITÀ DI SCUOLE, OSPEDALI E CASE DI CURA, PER  
DURATA INFERIORE AI 20 GIORNI LAVORATIVI**

AL COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

**U.O. AMBIENTE / U.O. COMMERCIO E  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Il sottoscritto:.....

in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare):.....

(nome ente, ditta):.....

sede legale:.....

(via, n. civico, telefono, fax):.....

comunica che:.....

nei giorni (esclusi sabato e domenica) dal.....al.....

in.....via.....n.....

Con i seguenti orari .....

e nel rispetto dei limiti di 70 dB(A) come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati e di 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazione in caso di ristrutturazioni interne, si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

.....

.....

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del Comune di FIGLINE VALDARNO, e per tali motivazioni

**CHIEDE**

il rilascio di autorizzazione in deroga, allegando a tal fine la seguente documentazione, indicato all'art. 23 del Regolamento Comunale delle Attività Rumorose:

- relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entri tre anni precedenti la richiesta di deroga;
- elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs n. 135/92 e D.Lgs n. 137/92);

- elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97.

(I documenti indicati ai punti 1,2 e 3 dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 LR 89/98)

**Data.....**

**La/il dichiarante (firma leggibile)**

.....

*ALLEGATO N. 10*

**RICHIESTA DI DEROGA COMPLETA (NON SEMPLIFICATA)**

AL COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

**U.O. AMBIENTE / U.O. COMMERCIO E  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Il sottoscritto.....

in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare).....

.....

(nome ente, ditta):.....

sede legale:.....

(via, n. civico, telefono, fax) :.....

comunica che:

nei giorni dal.....al.....

in via .....n.....

con i seguenti orari:.....

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:.....

.....

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del Comune di FIGLINE VALDARNO e per tali motivazioni

### **CHIEDE**

il rilascio di autorizzazione in deroga, allegando a tal fine la relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, indicata all'art. 24 del regolamento delle Attività Rumorose, redatta da tecnico competente ai sensi dell'Art. 16 della LR. 89/98 e contenente:

- elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97;
- durata della manifestazione o del cantiere;
- eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste;
- per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/7, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92).

Data.....

La/il dichiarante (firma leggibile)

.....

*ALLEGATO N. 11*

**COMUNICAZIONE DI AVVENUTA MITIGAZIONE DEL RUMORE**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e con le modalità di cui all'art. 38 comma del citato D.P.R..

Il sottoscritto.....

nato a.....il.....  
residente in.....via/piazza .....n.....  
in qualità di legale rappresentante dell'impresa:.....

**a conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,**

**DICHIARA**

**di aver ricondotto l'immissione del rumore entro i limiti stabiliti dall'art. 4 DPCM del 14/11/1997 tramite:**

- la definitiva esclusione delle sorgenti sonore disturbanti**
- l'effettuazione di modifiche alle condizioni di esercizio delle sorgenti rumorose**
- l'effettuazione di opere di mitigazione acustica dell'attività disturbante**

**Data.....**

**La/il dichiarante (firma leggibile)**

.....

ALLEGATO N. 12

SEGNALAZIONE DI DISTURBO DA RUMORE

Al Comune di FIGLINE VALDARNO  
U.O. Ambiente / U.O. Commercio e Attività Produttive  
P.za Dante, 2  
50032 FIGLINE VALDARNO (FI)

**Oggetto:** *Richiesta di intervento a seguito di disturbo legato all'inquinamento acustico*

Il sottoscritto.....

residente in.....via/piazza.....n.....

chiede a Codesta Amministrazione di voler effettuare i necessari rilievi per verificare il rispetto o meno dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico del rumore prodotto:

dall'attività.....

ubicata in via/piazza.....

Preciso che il disturbo si verifica:

- in periodo diurno (ore 6:00-22:00)
- in periodo notturno (ore 22:00-6:00)

Per informazioni relative al presente reclamo preciso che potrete rintracciarmi al seguente numero

telefonico:.....

**Data**.....

**La/il dichiarante (firma leggibile)**

.....

Il presente modello potrà essere inviato:

- per posta, all'indirizzo sopraindicato
- per fax, al n. 055 .....
- per posta elettronica, all'indirizzo .....

NOTE (facoltativo): indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa l'impianto o l'attività che causa il disturbo, periodi dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, ecc.:

.....  
.....  
.....  
.....

